

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA

Articolo 1) Denominazione - E' costituita una Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, denominata **"FARMACIE COMUNALI DI MODENA S.p.A."**. La denominazione può essere indicata, anche negli atti e nella corrispondenza, nella forma contratta **"FCM S.p.A."**, in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

Articolo 2) Soci - Possono far parte della società enti pubblici locali, persone fisiche, persone giuridiche ed altri enti anche pubblici ed anche non personificati.

Le azioni complessivamente possedute da enti pubblici locali devono essere di ammontare superiore alla metà del capitale sociale e, in ogni caso, assicurare il controllo della Società da parte degli enti pubblici locali soci.

I trasferimenti di azioni che determinino il venire meno delle condizioni di cui al comma precedente sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritte a libro soci.

Articolo 3) Sede - La Società ha sede legale nel Comune di Modena all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, sopprimere o trasferire, unità locali, filiali, uffici decentrati, rappresentanze ed agenzie ovunque in Italia ed all'estero, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Modena.

Il trasferimento della sede in altro Comune, l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento di sedi secondarie spetterà all'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4) Durata - La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2061 e può essere prorogata, anche più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 5) Oggetto - La Società ha per oggetto la gestione delle Farmacie di cui è titolare il Comune di Modena. La Società può inoltre gestire le Farmacie di cui sono titolari altri Comuni soci, come le Farmacie di cui sono titolari altri soggetti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità consentite dalle norme disciplinanti il servizio farmaceutico.

Nella gestione delle Farmacie la società può commercializzare e distribuire tutti i prodotti normalmente in vendita nelle farmacie quali, a titolo meramente esemplificativo, specialità medicinali, prodotti galenici, dispositivi e presidi medico chirurgici, articoli sanitari ed ogni altro prodotto affine, medicinali omeopatici, alimenti per l'infanzia e dietetici speciali, alimenti ed integratori alimentari, alimenti funzionali, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti parafarmaceutici e dietetici, prodotti di cosmesi e dermocosmesi, nonché prodotti per la cura del corpo ed il benessere, la salute e l'igiene della persona ed ogni altro prodotto analogo od affine a quelli sopraindicati.

La Società può altresì erogare ogni prestazione e servizio consentito, quali ad esempio l'effettuazione di test di autodiagnosi, la prenotazione di prestazione mediche e salutistiche e la relativa refertazione, la rivendita, diffusione o distribuzione in altra forma di pubblicazioni di interesse sanitario o farmaceutico, il noleggio di apparecchi e dispositivi medici ed elettromedicali nonché ogni altro servizio sanitario o parasanitario a favore degli utenti del servizio farmaceutico. Può inoltre svolgere tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite o comunque poste a carico delle Farmacie dalla legge o dalle norme convenzionali.

La Società ha inoltre ad oggetto la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale, l'attività di organizzazione e prestazione, anche in proprio, di servizi di informazione, di formazione ed aggiornamento professionale, anche mediante convegni, corsi, master e simili, a favore dell'utenza nonché di imprese, persone giuridiche ed altri enti anche pubblici ed anche non personificati operanti nel settore sanitario.

Le attività ed i servizi rientranti nell'oggetto sociale possono essere svolti, fatti salvi i divieti posti dalla legge, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, e mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici di ogni tipo.

Tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale possono essere esercitate, nel rispetto delle norme vigenti, in forma diretta ovvero "per conto", in concessione, appalto e simili, anche attraverso società controllate o mediante accordi con società collegate o partecipate, l'affitto e/o la conduzione ad altro titolo di aziende di carattere pubblico e privato o rami di esse, nonché mediante la partecipazione ad ogni forma di associazione o cointeressenza tra imprese, anche temporanea.

La Società può inoltre compiere, direttamente od indirettamente, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e salve le riserve di attività ed i divieti previsti dalla legge, ogni altra operazione od attività consentita di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria e di credito, locativa e di leasing, nonché ipotecaria, ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od anche solo utile od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale. Per le medesime finalità, sempre nel rispetto dei limiti e divieti di legge, la Società può inoltre assumere interessenze e partecipazioni di qualsiasi natura, anche mediante partecipazione al capitale sociale, in società od imprese aventi qualsiasi forma ed oggetto, costituite o costituende. Potrà altresì rilasciare e ricevere, anche a titolo gratuito, fidejussioni, avalli e altre garanzie di ogni genere, reali e personali, anche in favore e per obbligazioni di soci e di terzi.

In particolare, salvo ulteriori limiti, divieti e riserve di legge, sono esclusi in ogni caso: l'operatività nei confronti del pubblico per tutte le attività finanziarie indicate dall'art. 106 del d. lgs. 385/93; la raccolta del risparmio fra il pubblico per l'erogazione del credito; l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di qualunque servizio od attività, anche di investimento ed anche avente ad oggetto strumenti finanziari, che sia per legge riservato ad intermediari autorizzati; è esclusa l'attività fiduciaria ed ogni altra attività anche professionale per la quale esistano riserve di legge.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Articolo 6) Capitale – Il capitale sociale è fissato in euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni), suddiviso in n.ro 12.500 (dodicimilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 2.000,00 (duemila) cadauna.

Articolo 7) Azioni – Le azioni sono tutte nominative, indivisibili ed attribuiscono eguali diritti. Il valore nominale corrisponde ad una frazione del capitale sociale. Ciascuna azione attribuisce il diritto ad un solo voto.

Salva diversa disposizione dell'assemblea straordinaria la società non provvederà all'emissione dei titoli azionari i quali, pertanto, saranno trasferiti mediante il sistema della circolazione dematerializzata.

La proprietà e/o il possesso dell'azione, come pure la titolarità di qualsiasi altro diritto reale od obbligatorio che comporti il trasferimento, totale o parziale, della titolarità delle azioni ovvero dei diritti amministrativi da esse derivanti, costituiscono adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della Società.

Art. 8) Aumento di capitale. Categorie di azioni – Il capitale sociale, con delibera dell'assemblea straordinaria, potrà essere aumentato, anche più volte ed anche mediante l'emissione di azioni con diritti diversi, attraverso conferimenti di denaro, di beni in natura o di crediti oppure con la capitalizzazione di riserve e di fondi, in quanto disponibili, iscritti in bilancio.

Chi conferisce beni in natura dovrà presentare la relazione giurata ex art. 2343 cod. civ. Restano esclusi i conferimenti di prestazioni d'opera e/o di servizi.

Art. 9) Trasferimento delle azioni – Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo quanto stabilito dal presente statuto.

Il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari e la scritturazione equivale a girata.

Nei confronti della società il trasferimento delle azioni ha effetto dal momento dell'iscrizione nel libro soci.

Art. 10) Clausola di gradimento – Sono tenuti a richiedere il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione i soggetti che intendano acquisire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, un pacchetto di azioni della Società che, tenuto conto di quelle eventualmente già possedute o per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, dia luogo ad una partecipazione superiore al 5% ovvero al superamento delle soglie del 10%,15%,20%,33%, 40% e 45% del capitale sociale.

E' del pari soggetto a preventivo gradimento ogni atto che comporti l'acquisizione e/o la costituzione in capo all'avente causa di un diritto alla sottoscrizione e/o all'acquisto di azioni della Società cui sia attribuito il diritto di voto, se l'ammontare delle predette azioni, tenuto conto dei titoli eventualmente già posseduti o per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, dia luogo ad una partecipazione rilevante ai sensi del comma precedente.

I commi precedenti si applicano anche ai casi di acquisizione di pacchetti azionari fatta da più soggetti di concerto; in tal caso, al fine di verificare il superamento delle soglie ivi previste, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le azioni oggetto di acquisto concertato e di tutte quelle eventualmente già possedute o per le quali sia comunque titolare del diritto di voto ciascuno dei soggetti che partecipa all'acquisto concertato.

Il Consiglio di Amministrazione deve esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell'interessato e dovrà comunicare la decisione al richiedente a mezzo di lettera raccomandata oppure di telefax entro sette giorni dalla data di adozione della delibera relativa.

Nelle deliberazioni concernenti il gradimento il Consiglio di Amministrazione deve avere riguardo alle esigenze di corretto e trasparente espletamento del servizio pubblico, ai requisiti di onorabilità e professionalità del potenziale acquirente e al mantenimento delle caratteristiche di prevalenza del capitale pubblico.

Art. 11) Inefficacia dei trasferimenti – I trasferimenti avvenuti in violazione dell'articolo precedente sono assolutamente inefficaci, nei confronti della società, al fine del trasferimento dei diritti corporativi e non possono, pertanto, essere iscritti a libro soci. Tali trasferimenti sono, tuttavia, assolutamente efficaci al fine del trasferimento dei diritti patrimoniali.

In tali casi, all'acquirente non verrà comunque riconosciuta la qualità di socio ed il diritto di voto relativo alle azioni così alienate non potrà essere esercitato.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ravvisi gli estremi della violazione di norme statutarie in tema di circolazione delle azioni, ne dà comunicazione scritta all'interessato.

Art. 12) recesso- I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Non costituisce causa di recesso la proroga del termine di durata della società né l'introduzione oppure la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di recesso, il valore di liquidazione delle azioni ed il procedimento di liquidazione delle stesse sono disciplinati secondo i termini e le modalità previste dalla legge in materia.

art. 13) patrimoni destinati ad uno specifico affare La società potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 –bis e ss del cod. civ. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze per essa previste dal presente statuto.

OBBLIGAZIONI

articolo 14) emissione di obbligazioni La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge con deliberazione presa dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.

ASSEMBLEA

Articolo 15) Assemblea dei soci - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 16) Convocazione– L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, e può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, per il caso in cui l'Assemblea di prima convocazione andasse deserta, purchè successivo al giorno della prima convocazione.

In mancanza di tali formalità, l'Assemblea può validamente riunirsi quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure in presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società'.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza ai sensi di legge.

Art. 17) Intervento in Assemblea – Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto che hanno presentato la comunicazione di titolarità di azioni rilasciata da banche e da intermediari finanziari che tengono i relativi conti, avente una data non anteriore di due giorni rispetto a quella fissata per l'assemblea. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea; in tal caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 cod. civ.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

Le azioni per le quali, ai sensi del presente statuto, non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 18) Presidenza dell'Assemblea – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci o, in difetto, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea: accerta la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei soci a partecipare all'adunanza; verifica che questa sia regolarmente costituita e che sussistano i quorum richiesti per la validità delle deliberazioni; nomina un Segretario, anche non socio; regola lo svolgimento e le votazioni, verificando il rispetto delle norme particolari stabilite per la nomina delle cariche sociali e nominando, se del caso, gli incaricati allo scrutinio; designa, ove necessario, il Notaio incaricato di redigere il verbale, ove non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione al momento della convocazione dell'Assemblea.

Non esaurendosi i lavori, il Presidente dell'Assemblea può disporre la continuazione al giorno seguente. Può essere disposta la continuazione in giorno non successivo su conforme deliberazione della stessa Assemblea.

Articolo 19) Verbale – Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ovvero qualora il Presidente ne ravvisi l'opportunità, il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Per la redazione del verbale si applicano le disposizioni dell'art. 2375 cod. civ.

Articolo 20) Deliberazioni dell'Assemblea – L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con le maggioranze di legge.

Per la nomina delle cariche sociali, che avviene di regola in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, l'Assemblea delibera secondo le norme particolari stabilite nei capi successivi.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 21) Consiglio di Amministrazione – La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di nove, nominati secondo le disposizioni che seguono.

La deliberazione assembleare relativa alla determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 56% (cinquantasei per cento) del capitale sociale. In difetto il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

Il Comune di Modena ha la facoltà di designare per nomina diretta, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., un numero di amministratori pari rispettivamente a due, tre, quattro o cinque a seconda che il Consiglio sia composto da tre, cinque, sette o nove membri. Gli Amministratori designati per nomina diretta da parte del Comune di Modena sono revocabili e sostituibili in ogni momento solo da parte del Comune medesimo. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri nominati dall'Assemblea.

I restanti Amministratori sono nominati dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli altri soci, ai sensi del successivo art. 21, senza la partecipazione alla presentazione delle liste ed al voto, nemmeno per delega, da parte del Comune di Modena.

Con deliberazione unanime dell'Assemblea è possibile provvedere in qualsiasi momento all'integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica mediante aumento del numero dei Consiglieri, deliberando altresì in merito alle modalità di voto da adottarsi per la nomina, purchè il numero complessivo dei Consiglieri sia dispari e non superiore al limite massimo sopra indicato e fermo il potere di nomina diretta del Comune di Modena ai sensi del precedente comma terzo. In tal caso gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri.

Con deliberazione unanime dell'Assemblea è possibile, altresì, procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione mediante un sistema di voto diverso da quello disciplinato nel presente articolo, escluso in ogni caso lo scrutinio segreto e ferma l'attribuzione al Comune di Modena del diritto alla nomina diretta della maggioranza degli amministratori ai sensi del precedente comma terzo.

Articolo 22) Disciplina del voto di lista – Ciascuna lista deve recare il nominativo di quattro candidati elencati in ordine progressivo e deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale e dai candidati che la compongono. La firma di ciascun candidato vale accettazione della carica condizionata all'avvenuta nomina ed attestazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza. Ciascun socio può sottoscrivere una sola lista, ma non è tenuto a votare in assemblea la lista che ha sottoscritto. Non è consentito inserire il medesimo candidato in più liste; ove ciò si verifici, si considera validamente presentata la lista depositata per prima.

Le liste debbono essere depositate o recapitate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Fermo restando che, allo spirare del termine per il deposito, le liste devono già recare la sottoscrizione di tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, la firma dei candidati che compongono ciascuna lista può essere apposta anche successivamente, purchè prima dell'apertura delle votazioni. Il deposito e la sottoscrizione delle liste può avvenire anche mediante, rispettivamente, la trasmissione per via telematica di documento informatico e la apposizione di firma digitale o, in ogni caso, in tutte le forme che l'ordinamento considera equipollenti alla forma scritta. In caso di trasmissione per via telematica la lista si considera depositata al momento della ricezione, determinato ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. 445/2000. Ove le sottoscrizioni, anche mediante firma digitale, non vengano apposte contemporaneamente, la lista si considera depositata al momento in cui avviene la sottoscrizione che consente, unitamente a quelle già apposte, di superare il limite del 5% del capitale sociale.

Le liste presentate oltre il termine o non conformi alle prescrizioni del presente articolo si considerano come non presentate.

Ciascun socio può votare una sola lista. I voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili a nessuna lista.

I Consiglieri da eleggere sono attribuiti, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna lista, alle liste che abbiano conseguito ciascuna un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale.

Se una sola lista raggiunge la percentuale di voti di cui al comma precedente, tutti i Consiglieri da eleggere sono attribuiti a tale lista. Qualora nessuna lista raggiunga un numero di voti pari almeno alla percentuale di cui al precedente comma, i rimanenti Consiglieri vengono nominati proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista.

In ogni caso in cui si debba procedere ad assegnazione proporzionale, in ipotesi di frazionamento dell'unità, il Consigliere da nominare viene attribuito alla lista con il decimale più elevato.

I Consiglieri spettanti a ciascuna lista ai sensi dei commi precedenti sono nominati secondo l'ordine progressivo di iscrizione nella lista.

Art. 23) Durata in carica – I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 24) Cessazione e sostituzione degli Amministratori – Qualora, per dimissioni o per altre cause, nel corso dell'esercizio venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario. Lo stesso rimane in carica con pienezza di poteri, ma deve convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

In tutti gli altri casi di cessazione per qualsiasi causa di un Amministratore:

- a) se il membro cessato o decaduto era stato designato per nomina diretta da parte del Comune di Modena, quest'ultimo provvede alla nomina diretta del sostituto ex art. 2449 c.c.;
- b) se il membro cessato o decaduto era stato nominato mediante voto di lista, ad esso subentra automaticamente il primo dei non eletti nella lista nella quale venne eletto l'Amministratore cessato o decaduto e, ove questi non possa o non voglia accettare, il candidato immediatamente successivo, e così sino all'ultimo candidato.

Ove la nomina degli Amministratori non sia avvenuta con voto di lista, ovvero in ogni altro caso in cui non sia possibile integrare il Consiglio a norma del comma precedente, si provvede a norma di legge, fermo restando il potere di nomina diretta da parte del Comune di Modena.

Gli Amministratori nominati ai sensi dei due commi precedenti restano in carica sino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri.

Art. 25)Presidente, Vice Presidente e Segretario – Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Puo' nominare altresì il Vice Presidente. Entrambe le nomine avranno effetto per tutta la durata in carica del Consiglio.

Il Presidente è scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2449 c.c.; il Vice Presidente, se nominato, è scelto tra i Consiglieri nominati col voto di lista, nell'ambito della lista che ha riportato il maggior numero di voti.

Ove la nomina degli Amministratori non sia avvenuta con voto di lista, il Consiglio nomina il Vice Presidente scegliendolo tra i suoi componenti.

Il Consiglio nomina altresì un Segretario, il quale può non appartenere al Consiglio di amministrazione, con effetto per tutta la durata in carica del Consiglio.

Articolo 26) Poteri del Presidente. Funzioni vicarie – Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola i lavori e la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assolte dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano, intendendosi come tale quello con il periodo più lungo di ininterrotta permanenza in carica o, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da un Consigliere all'uopo nominato.

Articolo 27) Poteri degli Amministratori – Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza eccezione alcuna, di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che per legge spettano esclusivamente all'Assemblea.

Articolo 28) Compensi agli Amministratori – Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle proprie funzioni, un compenso deliberato dall'Assemblea, che può stabilirlo in misura fissa e/o nella forma di compenso per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determina la remunerazione dovuta agli Amministratori investiti di cariche o deleghe, anche di firma, per particolari incarichi consentiti dallo Statuto, nonché l'eventuale compenso del Segretario.

Con delibera dell'Assemblea la Società può accollarsi preventivamente, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono l'accertamento e la riscossione dei tributi, il debito per tutte le eventuali sanzioni conseguenti a violazioni che gli Amministratori e Rappresentanti della Società abbiano a commettere nello svolgimento di mansioni e nei limiti di poteri loro attribuiti dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, nei soli casi in cui il soggetto abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave, ed a condizione che l'autore della violazione non abbia agito volontariamente in danno della società.

Previa deliberazione dell'Assemblea, la Società può del pari stipulare polizze assicurative a copertura del danno patrimoniale derivante dal pagamento dei debiti così accollati.

Articolo 29)Adunanze del Consiglio – Il Consiglio si raduna di regola ogni tre mesi, presso la sede sociale, ovvero altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne sia fatta domanda scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta con lettera, telegramma, telefax, e-mail o altro documento informatico recante l'ordine del giorno, da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione, ovvero quattro giorni prima in caso d'urgenza. La convocazione a mezzo documento informatico deve essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa nelle forme di cui all'art. 14 del d.p.r. 445/2000.

Anche in difetto di regolare convocazione ai sensi del comma precedente, il Consiglio può validamente riunirsi quando consti la partecipazione effettiva, in persona o a mezzo audio/videoconferenza, di tutti i Consiglieri e dei Sindaci effettivi. In tal caso, ove anche uno solo membro del Consiglio lo richieda, la trattazione di uno o più argomenti deve essere rinviata alla riunione successiva.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o audio/videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione di tutti i partecipanti, del che deve darsi atto nel verbale della riunione, nonché la possibilità per i medesimi di intervenire attivamente al dibattito e di consultare i documenti predisposti per la riunione anche tramite fax oppure e-mail. Qualora la tecnologia impiegata per realizzare la teleconferenza o audio/videoconferenza non consenta la verbalizzazione a mezzo documento informatico, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario con firma digitale, il Segretario ed il Presidente debbono trovarsi nel medesimo luogo per la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione per teleconferenza e videoconferenza si considerano tenute presso sede sociale.

Articolo 30) Deliberazioni del Consiglio – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la partecipazione effettiva in persona o a mezzo audio/videoconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto, sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. Nel calcolo della maggioranza non si tiene conto dei Consiglieri astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente e, in mancanza, di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte risultare dai verbali raccolti nell'apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 31) Amministratore Delegato – Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato, cui sono conferiti i poteri che il Consiglio ritiene opportuni e comunque tutti quelli inerenti l'ordinaria amministrazione della Società, compresi la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale nell'ambito dei poteri conferiti e delle materie oggetto di delega.

Ove l'elezione degli Amministratori di nomina assembleare sia avvenuta con voto di lista, l'Amministratore Delegato deve essere scelto tra gli Amministratori eletti nell'ambito della lista che ha riportato il maggior numero di voti.

Ove la nomina degli Amministratori non sia avvenuta con voto di lista, il Consiglio nomina l'Amministratore Delegato scegliendolo tra i suoi componenti.

Articolo 32) Direzione – L'Amministratore Delegato può nominare il Direttore Amministrativo, determinando le sue attribuzioni e la durata dell'incarico. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni il Direttore Amministrativo fa capo all'Amministratore Delegato.

Il Direttore Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive e propositive.

Articolo 33) Altre deleghe di poteri e funzioni. – Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri ed attribuzioni ad altri organi o soggetti ed in genere al personale della Società, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. Per le materie che non siano espressamente riservate al Consiglio di Amministrazione dalla legge, dallo Statuto o dalla delibera di nomina, l'Amministratore Delegato può delegare propri poteri compreso l'uso della firma sociale, al Direttore Amministrativo, ai Direttori delle singole Farmacie gestite ed in genere al personale della Società, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Articolo 34) Rappresentanza della società ed uso della firma sociale – La rappresentanza legale della Società, anche in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti in ogni sede e grado di giurisdizione, spetta al Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, in mancanza od in assenza di quest'ultimo, al Consigliere più anziano. La firma del sostituto fa prova dell'assenza od impedimento del sostituito.

La rappresentanza legale della Società anche in giudizio spetta altresì all'Amministratore Delegato e può essere conferita agli altri Amministratori, al Direttore Amministrativo e ad altri Dirigenti e Funzionari designati dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina in ogni caso i limiti e le modalità dell'uso della firma sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può del pari conferire deleghe e procure, sia per singoli atti che per determinate categorie di atti e di affari e per la rappresentanza della Società in giudizio; può infine attribuire ad altri dipendenti e collaboratori limitati poteri e facoltà, determinandone le modalità di esercizio.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 35) Nomina e funzioni del Collegio Sindacale – La società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Comune di Modena ha la facoltà di designare per nomina diretta, ai sensi dell'art. 2449 cod.civ. il Presidente del Collegio Sindacale ed un Sindaco Supplente.

I restanti Sindaci Effettivi e Supplente sono nominati dall'Assemblea, secondo le disposizioni che seguono, sulla base di liste presentate dai soci, senza la partecipazione alla presentazione delle liste ed al voto, nemmeno per delega, da parte del Comune di Modena.

Per la presentazione ed il deposito delle liste, che devono indicare tre candidati ciascuna, si applicano le procedure stabilite dall'articolo 21.

Risultano eletti Sindaco Effettivo il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, alla quale spetta pure il Sindaco Supplente, ed il candidato della lista risultata seconda, purchè ognuna delle stesse abbia ottenuto un numero di voti pari ad almeno il 5% del capitale sociale.

Se una sola lista raggiunge la percentuale di voti di cui al comma precedente, i Sindaci Effettivi e Supplente di nomina assembleare sono attribuiti tutti a tale lista. Qualora nessuna lista raggiunga tale percentuale, i Sindaci Effettivi e Supplente vengono nominati, in quest'ordine, proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista.

In ogni caso in cui si debba procedere ad assegnazione proporzionale, in ipotesi di frazionamento dell'unità, il Sindaco da nominare viene attribuito alla lista con il decimale più elevato.

I Sindaci spettanti a ciascuna lista ai sensi dei commi precedenti sono nominati secondo l'ordine progressivo di iscrizione nella lista.

Con deliberazione unanime dell'Assemblea, che delibererà altresì in merito alle modalità di voto da adottarsi, è possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale mediante un sistema di voto diverso da quello disciplinato nel presente articolo, escluso in ogni caso lo scrutinio segreto e ferma l'attribuzione al Comune di Modena del diritto alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente ai sensi dell'art. 2449 cod.civ.

Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis del cod. civ ed inoltre esercita il controllo contabile: in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Verificandosi i presupposti previsti dalla legge, il controllo contabile dovrà essere esercitato da un revisore contabile oppure da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In tal caso il Collegio Sindacale dovrà essere costituito almeno da un membro effettivo ed uno supplente iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, mentre i restanti membri se non iscritti in tale registro dovranno possedere le prerogative previste dall'art. 2397 2° co. del cod. civ.

Articolo 36) Onorabilità e professionalità dei Sindaci – I Sindaci effettivi e supplenti devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla legge.

Articolo 37) Clausola di rinvio – Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, per la costituzione ed il funzionamento del Collegio, le attribuzioni e i doveri dei Sindaci valgono le disposizioni di legge.

Articolo 38) Retribuzione del collegio sindacale – La retribuzione del Collegio Sindacale viene stabilita per tutta la durata della carica all'atto della nomina dall'Assemblea, che indica quanto è dovuto al Presidente, ed a ciascuno degli altri Sindaci.

La retribuzione del Collegio deve essere determinata con riferimento alle tariffe professionali; in difetto di determinazione dell'Assemblea o in caso di fissazione di compensi inferiori ai minimi delle tariffe professionali, spetta ai Sindaci un compenso pari al minimo delle tariffe professionali.

Articolo 39) Sostituzione dei Sindaci – Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi causa, il Presidente del Collegio Sindacale, ad esso subentra di diritto, nelle funzioni di Presidente, il Sindaco Supplente nominato dal Comune di Modena. In occasione della prima Assemblea successiva, il Comune di Modena nomina il Sindaco Supplente riservatogli dal presente statuto ai sensi dell'art. 2449 cod.civ.

Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei Sindaci Effettivi, ad esso subentra di diritto, con le medesime funzioni, il Sindaco Supplente eletto nella lista nell'ambito della quale venne eletto il Sindaco cessato o decaduto. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c., con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nominando il Sindaco Supplente tra i nominativi indicati nella lista cui apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile per qualsiasi motivo, l'Assemblea provvede alla sostituzione a norma di legge.

Le deliberazioni prese ai sensi del presente articolo sono assunte in ogni caso senza la partecipazione al voto, nemmeno per delega, del Comune di Modena.

In tutti i casi in cui si proceda, a norma dei commi precedenti, alla sostituzione di un Sindaco Effettivo o Supplente, i nuovi Sindaci restano in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Collegio.

Ove la nomina del Collegio Sindacale non sia avvenuta con voto di lista, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più o tutti i Sindaci, si provvede a norma di legge, fermo il diritto del Comune alla nomina diretta del Presidente e di un Sindaco Supplente.

BILANCIO – UTILI

Articolo 40) Esercizi sociali, bilancio, utili – L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione e fatti salvi gli accantonamenti obbligatori a riserva, delibera sulla destinazione dell'utile e può altresì deliberare la formazione e l'incremento di ulteriori riserve.

Il diritto dei soci alla percezione dei dividendi non riscossi si prescrive decorsi cinque anni dal momento in cui divengono esigibili.

FORO COMPETENTE

Articolo 41) Controversie – Le controversie che dovessero comunque insorgere tra soci, Amministratori e Liquidatori, nonché tra questi e la Società, in relazione alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione e/o all'applicazione del presente Statuto, o comunque in dipendenza da esso e nella sua vigenza, verranno devolute alla cognizione del Foro di Modena.

SCIoglimento – LIQUIDAZIONE

Articolo 42) Scioglimento e liquidazione – In caso di scioglimento della Società si provvede a norma di legge alla liquidazione. Il Liquidatore o i Liquidatori sono nominati, ove previsto, dall'Assemblea, che ne determina poteri e compensi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43) Domicilio dei soci – Nei rapporti con la Società il domicilio dei soci a tutti gli effetti di legge è quello risultante dal libro soci.

Articolo 44) Trasferimenti azionari rilevanti – Ai fini delle clausole del presente Statuto che limitano la circolazione dei titoli azionari, assume rilievo qualunque atto che comporti il trasferimento, totale o parziale, della titolarità delle azioni ovvero dei diritti amministrativi da esse derivanti, ivi compresa la costituzione di diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni che comportino il medesimo effetto. Rileva del pari qualunque atto che comporti il trasferimento e/o la costituzione in capo all'avente causa di un diritto alla sottoscrizione e/o all'acquisto di azioni della Società cui sia attribuito il diritto di voto, anche se solo limitato.

Articolo 45) Sospensione dei termini – Il decorso di tutti i termini previsti dal presente Statuto è sospeso dal 31 luglio al 31 agosto, dal 25 dicembre al 7 gennaio e dal mercoledì prima di Pasqua al lunedì successivo.

Articolo 47) Libri, scritture e documenti sociali – Salvo che consti uno specifico ed espresso divieto previsto dalla legge, tutti i libri, i documenti e le scritture, anche contabili, della Società possono, a tutti gli effetti di legge, essere formati, trasmessi, pubblicati e conservati mediante documento informatico e sottoscritti con firma digitale, nonché in ogni altra forma e con ogni altra tecnologia consentita dall'ordinamento.